— « Avanti! » Sabato 9 ottobre 1971

UNA SUPER PROVA REALIZZATA DALLA DIFESA DEMOLISCE LE TESI DELL'ACCUSA

Mander non potè compiere l'attentato del 12 dicembre

Il percorso tra il circolo XXII Marzo e il monumento al Milite Ignoto e ritorno può essere compiuto solamente in più di 30 minuti - Numerosi interrogativi

ROMA, 8. — La difesa di Roberto Mander, il giovane anarchico del circolo XXII Marzo accusato di aver deposto una delle bombe all'altare della patria nel tardo pomeriggio del 12 dicembre 1969, ha dimostrato nei fatti che la tesi del pubblico ministero e del giudice istruttore non è sostenibile.

Davanti ad un folto gruppo di giornalisti e di fotografi l'avv. Nicola Lombardi, legale del giovane Mander, ha illustrato in che cosa consisteva la «perizia»: un giovane attore avrebbe «recitato» la parte di Mander, secondo la versione del giudice istruttore, compiendo tutto il percorso da via del Governo Vecchio all'altare della patria — due chilometri di distanza — a passo veloce, ma senza correre e senza usare un motorino perchè il giudice afferma che il giovane portava la borsa con l'ordigno esplosivo, ordigno che aveva un detonatore chimico già innescato, e quindi estremamente pericoloso.

«L'aver valutato il periodo di assenza del Mander dalla conferenza che stava svolgendo il Serventi, detto «il cobra», nel XXII Marzo così prolungato — ha dichiarato Lombardi — tanto da consentirgli di uscire, prendere le valigette piene di esplosivo ed insieme ad un misterioso ed inventato complice recarsi dalla sede del circolo XXII Marzo all'altare della Patria salendo le scale evidentemente con cautela giungendo sino a siti quasi inaccessibili per i normali visitatori, il deporre gli ordigni e l'essere ritornato al punto di partenza, è certamente un errore che meritava almeno una indicazione ed un accertamento diverso: la assenza di Mander, infatti, fu solo di pochi minuti».

In una memoria presentata dal legale del giovane imputato al consigliere della sezione istruttoria dott. Caruso, a questo proposito, possiamo infatti leggere che «tutti i partecipanti alla conferenza ricordano Mander come presente alla conferenza dall'inizio alla fine (dalle 16,30 circa ad oltre le 18) e che soltanto tre di essi (l'agente Ippoliti, Macoratti e Borghese) hanno delle perplessità nel primo interrogatorio ma in quelli successivi si correggono e non contrastano con la versione di tutti gli altri (10 testi) dai quali si ricava la presenza continua del Mander tranne che nei brevi momenti nei quali uscì davanti al circolo e che egli stesso indica. Orbene: quei brevi momenti che il Mander indica per la sua uscita davanti o nei pressi del locale e che la sentenza intende sufficienti per compiere l'attentato non sono assolutamente tali».

A questo è servito l'esperimento attuato nel tardo pomeriggio di oggi. Il gruppo con in testa l'attore che impersonava Mander è partito a passi di carriera da via del Governo Vecchio, all'incrocio con via della Chiesa Nuova, poi, per piazza Pasquino, corso Vittorio Emanuele, piazza del Gesù, via delle Botteghe Oscure, si è giunti davanti all'altare della Patria: partenza ore 17,14, arrivo ore 17,31. Tempo impiegato 17 minuti. A ciò bisogna aggiungere almeno 3 minuti per la salita alla cima del Vittoriano. Venti minuti, dunque. Anche se si dimezza il tempo necessario al ritorno, considerando che Mander abbia compiuto il percorso fino al XXII Marzo di corsa, si arriva sempre ad un tempo «minimo» di 30 minuti. Ben oltre, dunque, i pochi minuti di assenza dal circolo di Mander.

LA CASSAZIONE SUL «CASO» EMILIO BORGHESE

Ignorate le decisioni della Corte costituzionale

Respinto il ricorso nel quale si sosteneva la rinunziabilità dell'amnistia, secondo la pronunzia dei giudici della consulta

Tutto come previsto: la Cassazione ha seccamente rigettato (la motivazione si conoscerà solo con il deposito della decisione) il ricorso di Emilio Borghese contro la sentenza istruttoria che, nel rinviarlo a giudizio per la strage di Milano, lo aveva amnistiato per il reato di danneggiamento.

Borghese lamentava di non essere stato interrogato su questo reato minore, si rifaceva ad una recente sentenza della corte costituzionale che aveva affermato che la amnistia era rinunziabile e quindi, prima di applicarla, il giudice aveva il dovere di interpellare l'interessato per accertare se questi avesse l'intenzione di accettare il provvedimento di clemenza o di chiedere di essere giudicato.

Quale interpretazione?

La Cassazione non ha tenuto alcun conto della pronunzia dei giudici della consulta (non è certo la prima volta che ciò avviene), probabilmente sul presupposto che la Corte costituzionale avrebbe soltanto il potere di dichiarare illegittime le norme e non di dettare la loro corretta interpretazione.

La speranza che qualcuno, ingenuamente, nutriva, che il processo Valpreda potesse scivolare su questa buccia di banana formale, è quindi andata completamente delusa. Resta il fatto che, per attendere un simile scontato risultato, si sia fatto poco o nulla per costringere le autorità competenti a fissare rapidamente il processo principale.

Per il quale dovremo quindi attendere il 1972, le laboriose trattative fra tribunale e comune per l'affitto di un locale all'EUR (è quasi incredibile che con i miliardi gettati al vento negli orribili, gelidi «palazzacci» costruiti a piazzale Clodio. Roma sia nelle condizioni di dover reperire un'aula ogni volta che ci sia da celebrare un dibattimento di una certa risonanza), l'espletamento di tutte le incombenze burocratiche (neppure iniziate) senza le quali il dibattimento non potrà avere inizio.

145